



COMUNE DI SCARPERIA E SAN PIERO
(Città Metropolitana di Firenze)

**Regolamento per la disciplina
del canone patrimoniale di occupazione del suolo
pubblico e di esposizione pubblicitaria
e per la disciplina del canone mercatale**

CAPO I – DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE	4
Articolo 1 - Disposizioni comuni.....	4
Articolo 2 - Presupposto	4
Articolo 3 - Soggetto passivo.....	4
Articolo 4 - Dichiarazioni	5
Articolo 5 - Pagamento del canone	5
Articolo 6 - Rimborsi e compensazione.....	6
Articolo 7 - Diffusione di messaggi pubblicitari e occupazioni abusive	6
Articolo 8 - Accertamento.....	6
Articolo 9 - Rateizzazioni	7
CAPO II – ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA	8
Articolo 10 - Tipologia degli impianti pubblicitari.....	8
Articolo 11 – Autorizzazioni.....	9
Articolo 12 - Impianti privati per affissioni dirette.....	9
Articolo 13 - Spazi ed impianti per affissioni su beni privati	9
Articolo 14 - Pubblicità effettuata su beni di proprietà comunale	9
Articolo 15 - Procedure per l’installazione degli impianti pubblicitari, affissioni dirette e pubblicità temporanea	10
Articolo 16 - Autorizzazioni	10
Articolo 17 - Esposizione standardi pubblicitari in occasione di manifestazioni organizzate da associazioni locali	10
Articolo 18 - Limitazioni e divieti	11
Articolo 19 - Anticipata rimozione	12
Articolo 20 - Pubblicità in violazione di leggi e regolamenti.....	12
Articolo 21 - Modalità di applicazione del canone	12
Articolo 22 – Definizione di insegna d’esercizio.....	13
Articolo 23 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone	13
Articolo 24 - Pubblicità effettuata con veicoli in genere	14
Articolo 25 - Mezzi pubblicitari vari	14
Articolo 26 - Riduzioni	14
Articolo 27 - Esenzioni	14
CAPO III - DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI -	16
Articolo 28 - Tipologia degli impianti delle affissioni	16
Articolo 29 - Servizio delle pubbliche affissioni	16
Articolo 30 - Modalità delle pubbliche affissioni	16
Articolo 31 - Diritto sulle pubbliche affissioni	16
Articolo 32 - Materiale pubblicitario abusivo.....	16
Articolo 33 - Riduzione del diritto	17
Articolo 34 - Esenzione dal diritto.....	17
Articolo 35 - Pagamento del diritto.....	17
Articolo 36 - Norme di rinvio	17
CAPO IV – OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE	18
Articolo 37 - Tipologie di occupazioni	18
Articolo 38 - Domanda di occupazione	18
Articolo 39 - Rilascio dell’atto di concessione o autorizzazione.....	19
Articolo 40 - Obblighi del concessionario	19

Articolo 41 - Titolarità della concessione o autorizzazione.....	19
Articolo 42 - Decadenza ed estinzione della concessione o autorizzazione	19
Articolo 43 - Modifica, sospensione o revoca della concessione o autorizzazione.....	20
Articolo 44 - Rinnovo della concessione o autorizzazione.....	20
Articolo 45 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone	20
Articolo 46 - Classificazione delle zone	21
Articolo 47 - Criteri di commisurazione del canone rispetto alla durata delle occupazioni.....	21
Articolo 48 - Modalità di applicazione del canone	21
Articolo 49 - Passi carrabili	22
Articolo 50 - Occupazione con impianti di telefonia mobile e tecnologie di telecomunicazione ..	23
Articolo 51 - Agevolazioni	23
Articolo 52 - Esenzioni	24
Articolo 53 - Occupazioni relative a manifestazioni ricorrenti.....	25
CAPO V – CANONE MERCATALE	25
Articolo 54- Disposizioni generali.....	25
Articolo 55 - Domanda di occupazione	25
Articolo 56 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone	25
Articolo 57 - Classificazione delle zone	26
Articolo 58 - Criteri di commisurazione del canone rispetto alla durata delle occupazioni.....	26
Articolo 59 - Versamento del canone mercatale.....	26
CAPO VI.....	27
Articolo 60 - Disposizioni finali	27

CAPO I – DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Articolo 1 - Disposizioni comuni

1. Il presente Regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina i criteri di applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, nonché il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, di cui all'articolo 1, commi da 816 a 845 della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
2. Il presente Regolamento disciplina, altresì, il servizio delle pubbliche affissioni.
3. Le disposizioni contenute nei regolamenti comunali che disciplinano la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e l'imposta comunale sulla pubblicità non trovano più applicazione a decorrere dal 1° gennaio 2021, fatta eccezione per quelle riguardanti i procedimenti di accertamento, recupero o rimborso.

Articolo 2 - Presupposto

1. Il canone patrimoniale unico è dovuto per:
 - a) l'occupazione, anche abusiva, di beni, spazi ed aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, come strade, corsi, piazze, gli spazi sovrastanti e sottostanti il suolo pubblico, comprese quelle poste in essere con condutture ed impianti; sono invece escluse le occupazioni di aree appartenenti al patrimonio disponibile del Comune o al demanio statale;
 - b) la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato, ivi compresa la diffusione di messaggi pubblicitari attraverso forme di comunicazione visiva o acustiche.
2. Nelle aree comunali si comprendono i tratti di strada di cui al comma 818 art. 1 Legge 160/2019.
3. Ai fini dell'applicazione del canone si considerano rilevanti i messaggi diffusi nell'esercizio di una attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.
4. L'applicazione del canone dovuto per la diffusione dei messaggi pubblicitari di cui alla lettera b) del comma 1 esclude l'applicazione del canone dovuto per le occupazioni di cui alla lettera a) del medesimo comma, per le sole superfici ove vi sia concomitanza dei due presupposti.

Articolo 3 - Soggetto passivo

1. Il canone è dovuto al Comune dal titolare dell'autorizzazione o della concessione ovvero, in mancanza, dal soggetto che effettua di fatto l'occupazione o la diffusione dei messaggi pubblicitari, in maniera anche abusiva, così come risultante da verbale di accertamento redatto dal competente pubblico ufficiale. Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone. Per la diffusione di messaggi pubblicitari, è obbligato in solido il soggetto che ha la disponibilità del mezzo utilizzato per

diffondere il messaggio, nonché il soggetto pubblicizzato, ovvero colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.

2. Il canone è indivisibile e il versamento dello stesso viene effettuato dai soggetti indicati al comma 1 che sono obbligati in solido.
3. L'amministratore di condominio è tenuto agli adempimenti per le occupazioni o per le esposizioni pubblicitarie relative al condominio e al versamento del relativo canone. In caso di variazione, entro 30 giorni dalla nomina, l'amministratore subentrante è tenuto a comunicare i propri dati al Comune.

Articolo 4 - Dichiarazioni

1. La richiesta di rilascio della concessione o dell'autorizzazione all'occupazione equivale alla presentazione della dichiarazione da parte del soggetto passivo.
2. Il soggetto passivo è tenuto a presentare al Comune, in tutti i casi in cui non è richiesto il rilascio di concessione o autorizzazione, prima dell'inizio dell'esposizione pubblicitaria, apposita dichiarazione anche cumulativa, su modello predisposto e messo a disposizione dall'Ente, nella quale devono essere indicati le caratteristiche, la durata della pubblicità, l'ubicazione dei mezzi pubblicitari utilizzati e tutti i dati necessari al calcolo del canone dovuto.
3. In caso di variazione dei dati dichiarati, che comporti la modificazione della superficie esposta o del tipo di pubblicità effettuata, con conseguente nuova determinazione del canone dovuto, deve essere presentata una nuova dichiarazione e l'ente procede al conguaglio tra l'importo dovuto in seguito alla nuova dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo.
4. In assenza di variazioni o di denuncia di cessazione, da presentarsi entro il 31 gennaio dell'anno successivo, la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi.

Articolo 5 - Pagamento del canone

1. Il pagamento del canone annuale deve essere effettuato in un'unica soluzione entro il 30 aprile.
2. Il canone relativo alle occupazioni temporanee deve essere versato all'atto del rilascio dell'autorizzazione e deve essere corrisposto in un'unica soluzione.
3. Il canone relativo alla diffusione di messaggi pubblicitari relativa a periodi inferiori all'anno solare deve essere corrisposto in un'unica soluzione prima dell'inizio della diffusione del messaggio pubblicitario.
4. Qualora il canone sia di importo superiore a € 1.000,00, può essere corrisposto, previa comunicazione al Comune, in tre rate aventi scadenza il 30 aprile, il 31 agosto ed il 30 novembre; il ritardato o mancato pagamento di una sola rata fa decadere il diritto del contribuente al pagamento rateale.
5. Il versamento del canone per le occupazioni occasionali, in ogni caso, deve essere effettuato entro l'ultimo giorno di occupazione.
6. Il versamento del canone non è dovuto qualora l'importo da corrispondere sia uguale o inferiore a 2 euro.
7. Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento del canone possono essere differiti per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale o per motivazioni tecniche o

organizzative degli uffici. Con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione.

Articolo 6 - Rimborsi e compensazione

1. Il soggetto passivo può chiedere il rimborso di somme versate e non dovute, mediante apposita istanza, entro il termine di cinque anni dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso. Il Comune provvede nel termine di centottanta giorni dal ricevimento dell'istanza.
2. I rimborsi non vengono disposti qualora le somme da riconoscere siano inferiori o uguali a 12 euro.
3. Le somme da rimborsare possono essere compensate, su richiesta del contribuente, con gli importi dovuti al Comune a titolo di Canone patrimoniale di cui al presente regolamento.
4. Le somme da rimborsare sono compensate d'ufficio con gli eventuali importi dovuti dal soggetto passivo al Comune a titolo di canone o di penalità o sanzioni per la diffusione abusiva di messaggi pubblicitari
5. Sulle somme da rimborsare sono riconosciuti gli interessi nella misura del tasso d'interesse legale.

Articolo 7 - Diffusione di messaggi pubblicitari e occupazioni abusive

1. Sono considerate abusive le occupazioni e le installazioni di mezzi pubblicitari realizzate senza la concessione o autorizzazione comunale, o effettuate in difformità dalle stesse, che si protraggono oltre il termine derivante dalla scadenza senza rinnovo o proroga della concessione o autorizzazione ovvero dalla revoca o dall'estinzione della concessione o autorizzazione medesima o per i quali non sia stato eseguito il pagamento del relativo canone
2. In tutti i casi di occupazione abusiva, la Polizia locale o, se nominato, l'agente accertatore di cui all'art. 1, comma 179, legge n. 296/2006, rileva la violazione, con apposito processo verbale di constatazione. L'ente dispone l'immediata copertura della pubblicità, la rimozione dei materiali e la rimessa in pristino del suolo, dello spazio e dei beni pubblici e assegna agli occupanti di fatto un congruo termine per provvedervi, trascorso il quale, si procede d'ufficio con conseguente addebito agli stessi delle spese relative.
3. Resta, comunque, a carico dell'occupante di fatto ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia contestati o arrecati a terzi per effetto dell'occupazione.

Articolo 8 - Accertamento

1. L'accertamento e la riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate sono effettuati con la procedura di cui all'art.1 comma 792 della L. 160/2019.
2. Alle occupazioni e alla diffusione di messaggi pubblicitari considerate abusive ai sensi del presente regolamento si applicano:
 - a. un'indennità pari al canone, che sarebbe stato dovuto se l'occupazione o la diffusione del messaggio pubblicitario fosse stata concessa, autorizzata o dichiarata, maggiorato del 50 per cento, considerando permanenti le occupazioni e la diffusione dei messaggi pubblicitari realizzate con impianti e manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento,

- redatto da competente pubblico ufficiale; per le occupazioni considerate permanenti l'indennità è calcolata per l'intero anno solare nel corso del quale è accertato l'abuso;
- b. la sanzione amministrativa pecuniaria di importo minimo del 100% e massimo del 200% dell'ammontare dell'indennità di cui alla lettera precedente, ferma restando l'applicazione degli articoli. 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada.
3. Nei casi di tardivo, parziale o mancato pagamento di canoni si applica la sanzione amministrativa di importo minimo del 100% e massimo del 200% dell'ammontare del canone dovuto.
 4. Nel caso di occupazioni e installazioni abusive di manufatti, il Comune può procedere alla immediata rimozione d'ufficio delle stesse, con spese per la rimozione e per la rimessa in pristino del suolo a carico del contravventore, avviando contestualmente le procedure per l'applicazione delle sanzioni amministrative.
 5. L'indennità, le sanzioni di cui ai commi precedenti, fatta eccezione per quelle relative alla violazione del Codice della Strada, nonché le spese per la rimozione e la rimessa in pristino del suolo, sono irrogate e recuperate mediante il procedimento di accertamento e riscossione coattiva di cui all'articolo 1, comma 792 della Legge n. 160/2019.
 6. Nell'attività di recupero non si dà luogo a emissione di avviso di accertamento quando l'importo dello stesso per canone, indennità, sanzioni, interessi non superi i 12 euro.

Articolo 9 - Rateizzazioni

1. L'ufficio competente concede dilazioni di pagamento di somme risultanti da avvisi di accertamento notificati, in caso di temporanea e obiettiva difficoltà del debitore.
2. Si definisce stato temporaneo di obiettiva difficoltà la situazione del debitore che impedisce il versamento dell'intero importo dovuto sulla base degli atti sopra indicati, ma è in grado di far fronte all'onere finanziario risultante dalla ripartizione del debito in un numero di rate congrue e sostenibile rispetto alla sua condizione reddito-patrimoniale.
3. L'ufficio competente, su motivata richiesta dell'interessato, concede:
 - a) la sospensione del pagamento fino ad un massimo di 6 mesi;
 - b) la ripartizione del pagamento delle somme risultanti da avvisi di accertamento o solleciti di pagamento in rate mensili di pari importo secondo il seguente schema:

	Numero massimo rate mensili
fino 100,00 €	0
Da 101,00 a 500,00 €	4
Da 501,00 a 3.000,00 €	8
Da 3.001,00 a 6.000,00 €	15
Da 6.001,00 a 20.000,00 €	36
Da 20.001,00 a 40.000,00 €	48
Da 40.001,00 a 80.000,00 €	60

Oltre 80.001,00 €	72
-------------------	----

4. Sulle somme il cui pagamento è differito rispetto alla normale scadenza si applicano gli interessi al tasso d'interesse legale.
5. In caso di avvisi di accertamento che prevedano il pagamento in misura ridotta, la relativa riduzione si applica se la richiesta di dilazione, viene presentata entro il termine di scadenza del versamento risultante dall'atto notificato.
6. In caso di mancato pagamento, dopo espresso sollecito, di due rate anche non consecutive nell'arco di sei mesi nel corso del periodo di rateazione, il debitore decade automaticamente dal beneficio e il debito non può più essere rateizzato; l'intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in un'unica soluzione.
7. In caso di comprovato peggioramento della situazione economica la dilazione concessa può essere prorogata una sola volta, per un ulteriore periodo e fino al massimo delle rate previste al comma 3 in relazione all'importo residuo, a condizione che non sia intervenuta decadenza ai sensi del comma precedente.
8. Ricevuta la richiesta di rateazione, il Comune o il soggetto concessionario può iscrivere l'ipoteca o il fermo amministrativo solo nel caso di mancato accoglimento della richiesta, ovvero di decadenza dai benefici della rateazione. Sono fatte comunque salve le procedure cautelari ed esecutive già avviate alla data di concessione della rateazione; con il pagamento della prima rata è possibile richiedere la sospensione dell'eventuale fermo amministrativo eventualmente apposto sul bene mobile registrato.
9. Le rate mensili nelle quali il pagamento è stato dilazionato scadono l'ultimo giorno di ciascun mese indicato nell'atto di accoglimento dell'istanza di dilazione; in presenza di particolari situazioni da motivarsi all'interno dell'atto di rateazione è possibile determinare scadenze di versamento diverse ovvero periodicità di rateizzazione diversa da quella mensile.
10. Il piano di rateazione perfeziona la sua efficacia solamente a seguito dell'avvenuto versamento della prima rata della stessa.
11. In caso di richieste di dilazione di importi affidati in carico all'Agenzia delle Entrate Riscossione la richiesta di dilazione dovrà essere presentata, ai sensi dell'art. 19 del DPR 602/1973 e art. 26 D. Lgs 46/1999, alla predetta Agenzia competente al rilascio dell'eventuale piano di dilazione secondo le disposizioni che ne regolano l'attività.

CAPO II – ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA

Articolo 10 - Tipologia degli impianti pubblicitari

1. Agli effetti del presente regolamento s'intendono impianti pubblicitari sia quelli così definiti dal Codice della Strada, sia tutti i restanti mezzi comunque utilizzati per l'effettuazione della pubblicità visiva o acustica, comprese le insegne su fabbricato.
2. La tipologia, la quantità e le caratteristiche degli impianti pubblicitari da esporre nel territorio comunale, sono disciplinate dal relativo Piano generale degli impianti pubblicitari che prevede la distribuzione degli impianti su tutto il territorio comunale con riguardo:

- a) alle esigenze di carattere sociale, alla concentrazione demografica ed economica, anche in un'ottica di sviluppo sia commerciale che socio-culturale;
- b) alla tutela ambientale e paesaggistica, nel rispetto delle norme contenute negli strumenti urbanistici a tutela delle esigenze di carattere ambientale, storico, ed estetico;
- c) alla valutazione della viabilità e del traffico, nel rispetto delle norme del Codice della Strada e del regolamento di esecuzione ed attuazione dello stesso.

Oggetto del piano generale degli impianti sono tutti i manufatti finalizzati alla pubblicità ed alla propaganda di prodotti, attività ed opinioni.

Articolo 11 – Autorizzazioni

1. L'installazione di impianti o altri mezzi pubblicitari lungo le strade o in vista di esse è sempre soggetta alla preventiva autorizzazione dell'Ente proprietario della strada, anche nel caso in cui la pubblicità da esporre sia esente da canone.

Articolo 12 - Impianti privati per affissioni dirette

1. Il Comune attribuisce a soggetti privati, diversi dal concessionario del pubblico servizio, la possibilità di collocare sul territorio comunale impianti pubblicitari per l'affissione diretta di manifesti e simili, nel rispetto di quanto stabilito nel Piano Generale degli Impianti e dalle norme urbanistico-edilizie.
2. I soggetti privati di cui al comma precedente assolvono il loro obbligo tributario per l'esecuzione di affissioni dirette mediante il pagamento del canone.
3. Le modalità per l'installazione sono quelle previste all'art. 11 e seguenti del presente Regolamento.

Articolo 13 - Spazi ed impianti per affissioni su beni privati

1. Gli spazi o impianti da destinare alle pubbliche affissioni sono individuati nel Piano Generale degli Impianti anche su immobili di proprietà privata, previo consenso dei rispettivi proprietari.
2. Gli assiti, gli steccati, le impalcature, i ponti fissi o sospesi, ivi compresi quelli intorno ai cantieri edili, sono in uso esclusivo al servizio comunale sulle pubbliche affissioni, fatte salve le eventuali esigenze delle attività di cantiere.
3. Gli spazi sugli assiti, steccati, impalcature e simili, di cui al comma precedente non sono computabili nel novero della superficie destinata alle affissioni.
4. L'uso esclusivo degli spazi di cui ai commi precedenti, non comporta alcun compenso o indennità a favore dei proprietari.

Articolo 14 - Pubblicità effettuata su beni di proprietà comunale

1. La procedura autorizzativa per l'installazione di mezzi pubblicitari e di insegne su beni di proprietà comunale dovrà essere attivata tramite lo Sportello Unico delle Attività Produttive corredata delle autorizzazioni e dei pareri necessari.

Articolo 15 - Procedure per l'installazione degli impianti pubblicitari, affissioni dirette e pubblicità temporanea

1. L'effettuazione della pubblicità richiedente l'installazione o la collocazione di appositi mezzi, è sempre subordinata ai procedimenti autorizzativi da attivare tramite SUAP o ufficio competente.
2. La domanda dovrà essere corredata di tutta la documentazione (elaborati grafici, fotografie ecc) necessaria ai fini dell'espletamento dell'istruttoria e, comunque, della dichiarazione di consenso del proprietario del terreno o del fabbricato su cui l'impianto dovrà essere realizzato, se non di proprietà comunale.
3. Le autorizzazioni si intendono comunque rilasciate facendo salvi eventuali diritti di terzi.
4. Il contribuente si intende espressamente obbligato, senza eccezioni o limiti di sorta, esclusa qualsiasi rivalsa nei confronti del Comune anche sotto forma di ripetizione dei canoni, a tenere indenne il Comune da qualsiasi azione, pretesa, richiesta che comunque e da chiunque, in qualsiasi tempo e sede, per qualsiasi causa e titolo potesse nei confronti del Comune avanzarsi in relazione, connessione, dipendenza, sia diretta che indiretta, alla concessione, alla autorizzazione, alla pubblicità, agli impianti pubblicità.
5. L'ufficio preposto alla gestione delle domande dovrà trasmettere l'elenco dei titoli abilitativi al concessionario del servizio o all'ufficio tributi in caso di gestione diretta, ai fini del controllo per l'applicazione dei tributi relativi.

Articolo 16 - Autorizzazioni

1. L'autorizzazione è implicita nell'attestazione dell'avvenuto pagamento nei casi di:
 - a) Pubblicità temporanea visiva e/o acustica, effettuata all'interno dei luoghi aperti al pubblico spettacolo, degli esercizi pubblici in genere, degli stadi e degli impianti sportivi e nel perimetro interno delle stazioni di distribuzione del carburante;
 - b) Pubblicità permanente o temporanea effettuata con veicoli di qualsiasi specie;
 - c) Tutte le altre forme di pubblicità diverse da quelle di cui ai commi precedenti che non richiedano installazione di appositi mezzi.
2. L'installazione di mezzi pubblicitari temporanei lungo le strade ed aree pubbliche, nonché la pubblicità acustica realizzata al di fuori dei locali chiusi, deve essere preventivamente autorizzata dall'ufficio competente.
3. Per la pubblicità acustica valgono le limitazioni ed i divieti espressamente previsti dall'art. 18 del presente Regolamento.

Articolo 17 - Esposizione stendardi pubblicitari in occasione di manifestazioni organizzate da associazioni locali

1. E' consentita senza necessità di richiedere preventiva autorizzazione, l'esposizione di stendardi pubblicitari o locandine, lungo le strade di proprietà di questo ente, da parte di associazioni di volontariato e senza scopo di lucro aventi sede nel territorio comunale, in occasione di manifestazioni organizzate e autorizzate (sagre, feste paesane e simili) alle seguenti condizioni:

- a) Gli standardi, locandine, intesi come elementi bidimensionali, con una sola o entrambe le facce finalizzati alla diffusione di messaggi pubblicitari, potranno essere luminosi per luce indiretta (riflessa) e non per luce propria;
 - b) Gli standardi o locandine dovranno essere collocati nel pieno rispetto della normativa in materia di circolazione stradale, in particolare dell'art. 23 del D.Lgs 285/92 e degli artt. 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56 del D.P.R. 495/1992;
 - c) Per ogni manifestazione organizzata da ciascuna associazione potranno essere esposti al massimo 10 strumenti pubblicitari, intesi come standardi o locandine, con i lati di dimensioni massime di 70 cm per 100 cm o comunque superficie massima di 7.000 centimetri quadrati ciascuno da esporsi fino ad una distanza massima di un chilometro dal luogo dove si svolge la manifestazione;
 - d) Tutti gli strumenti pubblicitari dovranno essere rimossi entro 48 ore dal termine della manifestazione e dovrà essere ripristinato lo stato dei luoghi; le strutture e i materiali utilizzati per l'esposizione pubblicitaria dovranno essere interamente rimossi. In nessun caso è consentito utilizzare materiali che possano in qualsiasi modo danneggiare le strutture della strada o degli alberi.
 - e) Il periodo massimo consentito per l'esposizione pubblicitaria di cui al presente articolo è stabilito in 15 giorni;
 - f) Prima dell'esposizione dovrà essere corrisposto il relativo canone;
2. Le disposizioni del presente articolo non si applicano:
- a) per esposizioni pubblicitarie effettuate all'interno della perimetrazione dei centri storici di Scarperia, San Piero a Sieve e Sant'Agata, per le quali dovrà essere richiesta specifica autorizzazione;
 - b) per esposizione di mezzi pubblicitari in materia di propaganda elettorale, referendaria e simili.

Articolo 18 - Limitazioni e divieti

1. Qualsiasi forma di pubblicità dovrà rispettare le norme urbanistico-edilizie vigenti;
2. E' vietata la pubblicità con mezzi acustici, in prossimità di case di cura e riposo e, durante le ore di lezione o di cerimonie, in prossimità di scuole o di edifici di culto.
3. E' vietata in tutto il territorio comunale la pubblicità effettuata mediante lancio di manifestini o di altro materiale pubblicitario in qualsiasi modo effettuata e con qualsiasi mezzo.
4. La pubblicità effettuata mediante distribuzione a mano di manifestini o di altro materiale pubblicitario oppure mediante persone circolanti con cartelli, iscrizioni o altri mezzi pubblicitari è consentita quando non vi ostino motivi di viabilità, di decoro o di opportunità per motivi inerenti al servizio di rimozione dei rifiuti.
5. E' vietato depositare o lasciare volantini, depliant, manifesti, opuscoli o altro materiale pubblicitario e/o informativo sotto le porte di accesso, sui cancelli, sulle recinzioni, sugli usci, negli androni e simili delle abitazioni private, delle attività economiche e dei locali pubblici o aperti al pubblico. La distribuzione dei suddetti materiali pubblicitari o informativi potrà avvenire esclusivamente nelle cassette postali o contenitori allo scopo predisposti dal destinatario o con consegna direttamente a mano nelle abitazioni private, all'interno dei locali pubblici/aperti al pubblico o attività economiche

Articolo 19 - Anticipata rimozione

1. Nel caso di rimozione del mezzo pubblicitario, ordinata dall'Amministrazione Comunale prima della scadenza del termine stabilito nell'atto di autorizzazione, il titolare di esso avrà diritto unicamente al rimborso della quota del canone corrispondente al periodo di mancato godimento, escluso ogni altro rimborso, compenso o indennità.
2. Spetta all'interessato provvedere a rimuovere la pubblicità entro la data che sarà precisata nell'ordine di rimozione.
3. La rimozione dovrà riguardare anche gli eventuali sostegni o supporti e comprendere il ripristino alla forma preesistente della sede del manufatto.
4. Ove l'interessato non ottemperi all'ordine di rimozione della pubblicità nei termini stabiliti, l'impianto pubblicitario verrà considerato abusivo ad ogni effetto e saranno adottati i provvedimenti conseguenti, compreso l'addebito delle spese sostenute dal Comune per il ripristino dello stato preesistente.

Articolo 20 - Pubblicità in violazione di leggi e regolamenti

1. Il pagamento del canone per la diffusione dei messaggi pubblicitari si legittima per il solo fatto che la pubblicità stessa venga comunque effettuata, anche in difformità a leggi o regolamenti.
2. L'avvenuto pagamento del canone non esime il soggetto interessato dall'obbligo di premunirsi di tutti i permessi, autorizzazioni o concessioni, relativi all'effettuazione della pubblicità, qualunque sia la manifestazione pubblicitaria.
3. Il Comune, nell'esercizio della facoltà di controllo, può provvedere in qualsiasi momento a far rimuovere il materiale abusivo.
4. Il Comune, qualora non riscontri altre violazioni di leggi specifiche o di norme regolamentari volte a tutelare esigenze di pubblico interesse, può consentire che la pubblicità abusiva, sempreché siano stati pagati il canone e le conseguenti penalità, continui a restare esposta per il tempo del periodo stabilito che ancora residua.

Articolo 21 - Modalità di applicazione del canone

1. Il canone si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica nella quale è circoscritto il mezzo pubblicitario, indipendentemente dal numero dei messaggi in esso contenuti, comprendendo l'intera superficie dell'installazione pubblicitaria, comprensiva anche della parte non coperta da loghi, marchi o scritte, solo se quest'ultima abbia, per dimensioni, forma, colore, ovvero per mancanza di separazione grafica rispetto all'altra, le caratteristiche proprie o della componente pubblicitaria aggiuntiva vera e propria ovvero quelle di una superficie estensiva del messaggio pubblicitario.
2. Le superfici inferiori a un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, al mezzo metro quadrato superiore.
3. Non si applica il canone per superfici inferiori a trecento centimetri quadrati, salvo quanto previsto per le insegne di esercizio.
4. Costituiscono separati ed autonomi mezzi pubblicitari le insegne, le frecce segnaletiche e gli altri mezzi similari riguardanti diversi soggetti, collocati su un unico mezzo di supporto.
5. Per i mezzi pubblicitari polifacciali il canone è calcolato in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità, con l'arrotondamento di cui al comma 2 applicato ad ogni faccia;

6. Per i mezzi di dimensione volumetrica il canone è calcolato sulla base della superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.
7. È considerato unico mezzo pubblicitario da assoggettare al canone in base alla superficie della minima figura piana geometrica che la comprende, anche l'iscrizione pubblicitaria costituita da separate lettere applicate a notevole distanza le une dalle altre, oppure costituita da più moduli componibili.
8. I festoni di bandierine e simili nonché i mezzi di identico contenuto, ovvero riferibili al medesimo soggetto passivo, collocati in connessione tra loro si considerano, agli effetti del calcolo della superficie imponibile, come un unico mezzo pubblicitario.

Articolo 22 – Definizione di insegna d'esercizio

1. Il canone non è dovuto per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede o l'unità locale risultante alla camera di commercio ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati.
2. Si definiscono "insegne d'esercizio" le scritte, in caratteri alfanumerici, comprese quelle su tenda, le tabelle, i pannelli e tutti gli altri mezzi similari a carattere permanente - opachi, luminosi o illuminati, esposti presso la sede o presso l'unità locale, o nelle immediate pertinenze o in prossimità di un esercizio, di un'industria, commercio, arte o professione che contengano il nome dell'esercente o la ragione sociale della ditta o il proprio logo o marchio, con la funzione esclusiva o principale, di consentire al pubblico l'immediata identificazione del luogo ove viene esercitata l'attività cui si riferiscono. Non possono essere definite insegne di esercizio le scritte relative al marchio o logo non proprio del prodotto venduto. Nel caso di insegna d'esercizio, all'interno della quale sia racchiuso anche un marchio o logo non proprio, ai fini dell'applicazione del canone, si procede allo scorporo della superficie occupata da quest'ultimo. Nel caso in cui per le caratteristiche proprie del mezzo questo non sia possibile, si applica all'intero mezzo la fattispecie corrispondente alla superficie prevalente.

Articolo 23 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone

1. Il canone si applica sulla base della tariffa standard annua e della tariffa standard giornaliera di cui all'articolo 1, commi 826 e 827, della legge n. 190 del 2019, come graduate nella delibera di approvazione delle tariffe.
2. La graduazione delle tariffe è effettuata sulla scorta degli elementi di seguito indicati:
 - a) superficie del mezzo pubblicitario;
 - b) modalità di diffusione del messaggio, distinguendo tra pubblicità effettuata in forma opaca e luminosa o illuminata;
 - c) durata della diffusione del messaggio pubblicitario;
 - d) valore economico della disponibilità dell'area stessa nonché del sacrificio imposto alla collettività, maggiore o minore impatto ambientale dei mezzi pubblicitari autorizzati in rapporto alla loro collocazione ed alla loro incidenza sull'arredo urbano con particolare riferimento alla superficie ed alla illuminazione;
3. La valutazione del maggiore o minore valore, rispetto alle tariffe ordinarie, della disponibilità dell'area, del vantaggio ricavabile da essa da parte del concessionario, del sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area all'uso pubblico, dell'impatto

ambientale e sull'arredo urbano è effettuata utilizzando predeterminati coefficienti di maggiorazione o di riduzione.

4. I coefficienti di cui al precedente comma, e le tariffe relative ad ogni singola tipologia di diffusione pubblicitaria sono approvati dalla Giunta Comunale entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine le tariffe si intendono prorogate di anno in anno.

Articolo 24 - Pubblicità effettuata con veicoli in genere

1. La pubblicità effettuata all'esterno dei veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato è consentita nei limiti previsti dal Codice della Strada.
2. La pubblicità di cui al comma 1 è da considerarsi pubblicità annuale ad ogni effetto, a prescindere dal tempo d'uso ordinario del veicolo e dalle eventuali soste di questo per esigenze di servizio o di manutenzione.
3. Il canone è dovuto rispettivamente al Comune che ha rilasciato la licenza di esercizio e al Comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede. In ogni caso è obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio. Non sono soggette al canone le superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.

Articolo 25 - Mezzi pubblicitari vari

1. Qualora la pubblicità venga effettuata in forma luminosa o illuminata, la relativa tariffa è maggiorata del 100%.
2. Le tariffe della pubblicità effettuata con veicoli sono aumentate del 100% se circolanti con rimorchio.
3. Le tariffe della pubblicità effettuata con pannelli con diodi luminosi, se effettuata per conto terzi è maggiorata del 100%.

Articolo 26 - Riduzioni

1. Il canone per la diffusione dei messaggi pubblicitari è ridotto alla metà:
 - a) per la pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
 - b) per la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
 - c) per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi e di beneficenza;
 - d) per l'esposizione permanente di mezzi pubblicitari che, anche indirettamente, contribuiscono alla promozione e/o valorizzazione del territorio a livello nazionale e dell'80% se la promozione e/o valorizzazione avviene a livello internazionale. Il riconoscimento della valenza di promozione del territorio di cui al comma precedente è effettuato con atto della Giunta Comunale.

Articolo 27 - Esenzioni

1. Sono esenti dal canone:
 - a) la pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando si riferisca all'attività negli stessi esercitata, nonché i mezzi

pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte di ingresso dei locali medesimi purché siano attinenti all'attività in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;

- b) gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali o, in mancanza, nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all'attività svolta, nonché quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, che non superino la superficie di mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato;
- c) la pubblicità comunque effettuata all'interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo qualora si riferisca alle rappresentazioni in programmazione;
- d) la pubblicità, escluse le insegne, relativa ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposta sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove sia effettuata la vendita;
- e) la pubblicità esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico in genere inerente all'attività esercitata dall'impresa di trasporto, nonché le tabelle esposte all'esterno delle stazioni stesse o lungo l'itinerario di viaggio, per la parte in cui contengano informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio;
- f) la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali;
- g) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;
- h) le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie;
- i) i messaggi pubblicitari, in qualunque modo realizzati dai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, rivolti all'interno degli impianti dagli stessi utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore a tremila posti;
- j) le indicazioni relative al marchio apposto con dimensioni proporzionali alla dimensione delle gru mobili, delle gru a torre adoperate nei cantieri edili e delle macchine da cantiere, la cui superficie complessiva non ecceda i seguenti limiti:
 - 1) fino a 2 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza fino a 10 metri lineari;
 - 2) fino a 4 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza oltre i 10 e fino a 40 metri lineari;
 - 3) fino a 6 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza superiore a 40 metri lineari;
- k) le indicazioni del marchio, della ditta, della ragione sociale e dell'indirizzo apposti sui veicoli utilizzati per il trasporto, anche per conto terzi, di proprietà dell'impresa o adibiti al trasporto per suo conto.

CAPO III - DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI -

Articolo 28 - Tipologia degli impianti delle affissioni

1. Per impianti di pubbliche affissioni si intendono tutti gli impianti di proprietà del Comune, collocati esclusivamente su aree pubbliche o immobili privati sui quali il Comune esercita il diritto di affissione.
2. La tipologia, le caratteristiche e la superficie degli impianti destinati al servizio delle pubbliche affissioni è disciplinata dal Piano generale degli impianti pubblicitari.

Articolo 29 - Servizio delle pubbliche affissioni

1. Le pubbliche affissioni nell'ambito del territorio del Comune di Scarperia e San Piero costituiscono servizio di esclusiva competenza del Comune medesimo.

Articolo 30 - Modalità delle pubbliche affissioni

1. Le pubbliche affissioni sono effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione, che viene annotata in apposito registro cronologico.
2. Le affissioni sono eseguite nei giorni della settimana individuati con indicazione operativa del responsabile del servizio che cura l'affissione dei manifesti.
3. Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera caso di forza maggiore.

Articolo 31 - Diritto sulle pubbliche affissioni

1. Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni è dovuto al Comune, in solido da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, il canone di cui all'articolo 1, comma 827, della legge n. 160/2019, applicando le tariffe stabilite in funzione della durata, del numero e delle dimensioni, con delibera di Giunta Comunale.

Articolo 32 - Materiale pubblicitario abusivo

1. Sono considerate abusive le affissioni eseguite fuori dei luoghi a ciò destinati ed approvati dal Comune. Sono altresì considerate abusive le affissioni per le quali siano state omesse le prescritte dichiarazioni ed i dovuti pagamenti.
2. Le affissioni abusive, fatta salva la facoltà di cui al comma successivo, sono eliminate o rimosse a cura dei responsabili che dovranno provvedere entro il termine previsto dall'ordine di rimozione; in caso di inadempienza, vi provvede il Comune con addebito ai responsabili stessi, previa contestazione delle relative infrazioni, delle spese sostenute per la rimozione o la cancellazione.
3. Il Comune, qualora non riscontri altre violazioni di leggi specifiche o di norme regolamentari volte a tutelare esigenze di pubblico interesse, può consentire che la pubblicità abusiva, a condizione che sia corrisposto un'indennità pari al canone maggiorato del 50 per cento, possa continuare a restare esposta per il tempo del periodo stabilito che ancora residua.

4. Nel caso di esposizione di materiale pubblicitario abusivo di cui al presente articolo, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria di importo non inferiore all'ammontare dell'indennità di cui al comma precedente e non superiore al doppio della stessa.

Articolo 33 - Riduzione del diritto

1. La tariffa del servizio delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà:
 - a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione;
 - b) per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
 - c) per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
 - d) per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi e di beneficenza;
2. I manifesti di cui al comma precedente, beneficiano della riduzione a meno che non riportino messaggi pubblicitari o loghi o marchi di eventuali sponsor.

Articolo 34 - Esenzione dal diritto

1. Sono esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni:
 - a) i manifesti riguardanti attività istituzionali del comune da esso svolte nel proprio territorio;
 - b) i manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi;
 - c) i manifesti dello Stato, delle regioni e delle province in materia di tributi;
 - d) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il parlamento europeo, regionali, amministrative;
 - e) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
 - f) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati;
 - g) i manifesti mortuari, la cui affissione venga effettuata in proprio dalle Confraternite di Misericordia o da imprese di onoranze funebri, senza l'intervento del personale del servizio di Pubbliche Affissioni negli spazi appositamente destinati.

Articolo 35 - Pagamento del diritto

1. Il pagamento del diritto sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio.

Articolo 36 - Norme di rinvio

1. Per tutto quanto non previsto nel presente Capo si applicano le disposizioni di cui al Capo I e II, nonché quanto disposto dal Piano generale degli impianti pubblicitari.

CAPO IV – OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Articolo 37 - Tipologie di occupazioni

1. Le occupazioni sono permanenti o temporanee:
 - a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, che prevedono l'utilizzazione continuativa, aventi durata uguale o superiore all'anno, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
 - b) sono temporanee le occupazioni, anche se continuative, di durata inferiore all'anno.
2. Qualsiasi occupazione di aree o spazi, anche se temporanea, è assoggettata ad apposita preventiva concessione o autorizzazione comunale rilasciata dall'Ufficio competente, su domanda dell'interessato.

Articolo 38 - Domanda di occupazione

1. Chiunque intende occupare nel territorio comunale spazi ed aree pubbliche, in via permanente o temporanea, deve preventivamente presentare all'Ufficio competente domanda volta ad ottenere il rilascio di un apposito atto di concessione o autorizzazione.
2. La domanda di concessione per occupazioni permanenti deve essere inoltrata 30 giorni prima dell'inizio della medesima.
3. La domanda di autorizzazione per occupazioni temporanee deve essere inoltrata 15 giorni prima dell'inizio della medesima. In questo caso copia della ricevuta dell'avvenuto pagamento deve essere trasmessa all'ufficio competente almeno 5 giorni lavorativi prima della data di inizio dell'occupazione di suolo pubblico indicata nella domanda, pena il mancato rilascio dell'autorizzazione o concessione.
4. La domanda di concessione o autorizzazione, redatta su carta legale, deve contenere:
 - a) nel caso di persona fisica o impresa individuale, le generalità, la residenza e il domicilio legale, il codice fiscale del richiedente nonché il numero di partita IVA, qualora lo stesso ne sia in possesso;
 - b) nel caso di soggetto diverso da quelli di cui alla lettera a), la denominazione o ragione sociale, le generalità del legale rappresentante, la sede legale, il codice fiscale ed il numero di partita IVA;
 - c) l'ubicazione dello spazio pubblico che si richiede di occupare;
 - d) la dimensione dello spazio o area pubblica che si intende occupare, espressa in metri quadrati o metri lineari;
 - e) la durata dell'occupazione espressa in anni, mesi, giorni od ore. Qualora, per le occupazioni temporanee, la durata non sia espressa in ore, la stessa si considera giornaliera;
 - f) il tipo di attività che si intende svolgere, i mezzi con cui si intende occupare nonché la descrizione dell'opera o dell'impianto che si intende eventualmente eseguire.

5. In caso di più domande riguardanti l'occupazione della medesima area, costituisce condizione di priorità la data di presentazione della domanda, salvo quanto disposto da altre norme.
6. L'ufficio competente al rilascio dell'atto può richiedere l'integrazione della domanda di concessione o autorizzazione con ulteriore documentazione necessaria all'espletamento dell'istruttoria.
7. È consentita l'occupazione prima del conseguimento del formale provvedimento concessorio soltanto per fronteggiare situazioni di emergenza o per provvedere alla esecuzione di lavori che non consentano alcun indugio. In tale caso, l'interessato, oltre a presentare la domanda di cui ai commi precedenti, deve dare immediata comunicazione dell'avvenuta occupazione al competente ufficio comunale, il quale provvede ad accertare la sussistenza o meno delle condizioni d'urgenza e, quindi, a rilasciare la concessione in via di sanatoria ovvero, in caso contrario, ad applicare le sanzioni prescritte con obbligo di immediata liberazione dell'area.

Articolo 39 - Rilascio dell'atto di concessione o autorizzazione

1. Gli uffici competenti al rilascio, dovranno trasmettere copia degli atti di autorizzazioni o di concessione all'ufficio tributi, che provvederà alla gestione del relativo canone.

Articolo 40 - Obblighi del concessionario

1. Il concessionario è tenuto ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di occupazione e utilizzo di spazi ed aree pubbliche, nonché quelle specificate nell'atto di concessione e/o autorizzazione ed in particolare ha l'obbligo di:
 - a) munirsi dell'atto di concessione o autorizzazione prima dell'inizio dell'occupazione;
 - b) eseguire a propria cura e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per rimettere il suolo, lo spazio o i beni pubblici in pristino, al termine della concessione o autorizzazione di occupazione, qualora la stessa non sia stata rinnovata o prorogata. In mancanza vi provvede il Comune con addebito delle spese;
 - c) esibire su richiesta degli addetti alla vigilanza l'atto che legittima l'occupazione;
 - d) versamento del canone alle scadenze previste.
2. Nel caso di cessione d'azienda il subentrante potrà occupare il suolo pubblico concesso al cedente, previa presentazione della domanda di subingresso.

Articolo 41 - Titolarità della concessione o autorizzazione

1. La concessione o autorizzazione è rilasciata a titolo strettamente personale, ad eccezione di quanto previsto all'articolo 40, comma 2.
2. Chi intende succedere, a qualunque titolo, al concessionario, deve farne preventiva richiesta al Comune, il quale, in caso di accoglimento, emette un nuovo atto di concessione o autorizzazione, con conseguente pagamento del canone relativo ed esclusione di restituzione o conguaglio del canone prima versato.

Articolo 42 - Decadenza ed estinzione della concessione o autorizzazione

1. Sono causa di decadenza della concessione o autorizzazione:

- a) il mancato versamento del canone di concessione stabilito e di eventuali ulteriori diritti dovuti, nei termini previsti;
 - b) l'uso improprio o diverso da quello previsto nell'atto di concessione del suolo o spazio pubblico o del bene pubblico concesso.
2. La decadenza di cui al comma 1 non comporta restituzione, nemmeno parziale, del canone versato, né esonera da quello ancora dovuto relativamente al periodo di effettiva occupazione.
 3. Sono causa di estinzione della concessione o autorizzazione:
 - a) la morte o la sopravvenuta incapacità giuridica del concessionario;
 - b) la sentenza dichiarativa di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa del concessionario;
 - c) la rinuncia del concessionario da comunicare entro i cinque giorni precedenti la data della rinuncia stessa.

Articolo 43 - Modifica, sospensione o revoca della concessione o autorizzazione

1. Il competente ufficio comunale può, in qualsiasi momento, per ragioni di interesse pubblico sopravvenute, modificare, sospendere o revocare, con atto motivato, il provvedimento di concessione o autorizzazione rilasciato.
2. La modifica, la sospensione e la revoca del provvedimento di concessione o autorizzazione disposte dal Comune danno diritto al rimborso proporzionale del canone di concessione corrisposto.

Articolo 44 - Rinnovo della concessione o autorizzazione

1. I provvedimenti di concessione permanente sono rinnovabili alla scadenza. Le autorizzazioni temporanee possono essere prorogate.
2. Il rilascio della nuova autorizzazione o concessione è disciplinato dall'art. 38 del presente regolamento.

Articolo 45 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone

1. La tariffa standard annua e la tariffa standard giornaliera in base alla quale si applica il canone sono quelle indicate nell'articolo 1, commi 826 e 827, della legge n. 190/2019.
2. Il canone è determinato in base agli elementi di seguito indicati:
 - a) classificazione delle strade;
 - b) entità dell'occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari;
 - c) durata dell'occupazione;
 - d) tipologia dell'occupazione;
 - e) finalità dell'occupazione;
 - f) valore economico dell'area in relazione al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione all'uso pubblico e in relazione all'attività svolta dal titolare dell'autorizzazione, o concessione, alle modalità di occupazione nonché dei costi sostenuti dal Comune per la salvaguardia dell'area stessa.

3. La valutazione del valore economico dell'area in relazione al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione all'uso pubblico e in relazione all'attività svolta dal titolare dell'autorizzazione o concessione e alle modalità di occupazione è effettuata utilizzando predeterminati coefficienti di maggiorazione o di riduzione.
4. I coefficienti di cui al precedente comma e le tariffe relative ad ogni singola tipologia di occupazione sono approvati dalla Giunta Comunale entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine si intendono prorogati di anno in anno.

Articolo 46 - Classificazione delle zone

1. Ai fini dell'applicazione del canone, sia per le occupazioni di suolo che per gli spazi soprastanti e sottostanti, le zone del Comune sono classificate in due categorie:
 - a) Cat. 1 - all'interno dei centri abitati
 - b) Cat. 2 - fuori dai centri abitati
2. Nel caso in cui l'occupazione ricada su zone classificate in differenti categorie, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.
3. Alle zone appartenenti alla 1^a categoria viene applicata la tariffa più elevata. La tariffa per le zone di 2^a categoria è ridotta in misura del 30 per cento rispetto alla 1^a categoria.

Articolo 47 - Criteri di commisurazione del canone rispetto alla durata delle occupazioni

1. Le occupazioni permanenti sono assoggettate al canone annuo, indipendentemente dalla data di inizio delle stesse.
2. Le occupazioni temporanee sono assoggettate al canone nella misura prevista per le singole tipologie specificate nella delibera di approvazione delle tariffe, a giorno o a fasce orarie. Le fasce orarie sono articolate nel seguente modo:
 - a) superiore o uguale alle 8 ore giornaliere
 - b) inferiore alle 8 ore giornaliere
3. La tariffa per le occupazioni inferiori alle 8 ore giornaliere è ridotta del 30%.

Articolo 48 - Modalità di applicazione del canone

1. Il canone è commisurato all'occupazione espressa in metri quadrati o metri lineari, con arrotondamento delle frazioni al metro quadrato o lineare superiore.
2. Non è assoggettabile al canone l'occupazione inferiore al mezzo metro quadrato o lineare.
3. Il canone può essere maggiorato di eventuali effettivi e comprovati oneri di manutenzione in concreto derivanti dall'occupazione del suolo e del sottosuolo, che non siano, a qualsiasi titolo, già posti a carico dei soggetti che effettuano le occupazioni
4. Per le occupazioni del sottosuolo la tariffa standard annua di cui all'art. 1 comma 826 della Legge 160/2019 è ridotta a un quarto.
5. Per le occupazioni del sottosuolo con serbatoi la tariffa ordinaria di cui al comma precedente va applicata fino a una capacità dei serbatoi non superiore a tremila litri; per i serbatoi di maggiore capacità, la tariffa ordinaria di cui al primo periodo è aumentata di un quarto per

ogni mille litri o frazione di mille litri. E' ammessa la tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità.

6. Per le occupazioni soprastanti il suolo pubblico la superficie assoggettabile al canone è quella risultante dalla proiezione al suolo della superficie.
7. Ai fini della commisurazione dell'occupazione, si considerano anche gli spazi che, sebbene materialmente non occupati, servono all'uso diretto dell'area occupata.
8. Per le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, di servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione dell'occupazione del suolo pubblico e dai soggetti che occupano il suolo pubblico, anche in via mediata, attraverso l'utilizzo materiale delle infrastrutture del soggetto titolare della concessione sulla base del numero delle rispettive utenze moltiplicate per la tariffa forfetaria di euro 1,50. In ogni caso l'ammontare del canone dovuto non può essere inferiore a euro 800. Il canone è comprensivo degli allacciamenti alle reti effettuati dagli utenti e di tutte le occupazioni di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente ed è comunicato al comune competente per territorio con autodichiarazione da inviare, mediante posta elettronica certificata, entro il 30 aprile di ciascun anno. Gli importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente. Il versamento del canone è effettuato entro il 30 aprile di ciascun anno in un'unica soluzione attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

Articolo 49 - Passi carrabili

1. La superficie dei passi carrabili si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sulla fronte dell'edificio o del terreno al quale si dà l'accesso, per la profondità di un metro lineare convenzionale.
2. Sono considerati passi carrabili quei manufatti costituiti generalmente da listoni di pietra od altro materiale o da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi o, comunque, da una modifica del piano stradale intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata.
3. Il canone non è dovuto per i semplici accessi, carrabili o pedonali, quando siano posti a filo con il manto stradale e, in ogni caso, quando manchi un'opera visibile che renda concreta l'occupazione e certa la superficie sottratta all'uso pubblico.
4. I comuni e le province, su espressa richiesta dei proprietari degli accessi di cui al comma precedente e tenuto conto delle esigenze di viabilità, possono, previo rilascio di apposito cartello segnaletico, vietare la sosta indiscriminata sull'area antistante gli accessi medesimi. Il divieto di utilizzazione di detta area da parte della collettività, non può comunque estendersi oltre la superficie di dieci metri quadrati e non consente alcuna opera né l'esercizio di particolari attività da parte del proprietario dell'accesso.
5. Il canone relativo ai passi carrabili può essere definitivamente assolto mediante il versamento, in qualsiasi momento, di una somma pari a venti annualità. Non sono soggetti al canone di cui al presente Capo i passi carrabili per i quali è stata assolta definitivamente la tassa per l'occupazione di suolo pubblico per quanto disposto dall'articolo 44, comma 11, del decreto legislativo n. 507 del 1993.

6. Se è venuto meno l'interesse del titolare della concessione all'utilizzo del passo carrabile, questi può chiedere la revoca della concessione formulando specifica istanza al Comune. La messa in pristino dell'assetto stradale è effettuata a spese del richiedente.

Articolo 50 - Occupazione con impianti di telefonia mobile e tecnologie di telecomunicazione

1. Ogni occupazione effettuata su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune con impianti di telefonia mobile e nuove tecnologie è soggetta a previa concessione rilasciata dal competente ufficio comunale.
2. Ai fini del comma 1 l'istanza di concessione di suolo pubblico è presentata da operatore iscritto nell'elenco ministeriale di cui all'articolo 25 del decreto legislativo n. 259 del 2003 e può avere per oggetto:
 - a) l'installazione dell'infrastruttura con posizionamento di un unico apparato - occupazione "singola" con unico gestore di servizi di telecomunicazioni - oppure il mantenimento di infrastruttura già esistente;
 - b) l'installazione dell'infrastruttura con posizionamento di più apparati, con modalità co-siting e/o sharing (occupazione "multipla") oppure il mantenimento di infrastruttura già esistente, garantendo parità di trattamento fra gli operatori di servizi di telecomunicazioni;
3. La concessione di cui ai commi precedenti è soggetta alle seguenti condizioni:
 - a) durata minima 6 anni;
 - b) in caso di applicazione del diritto di recesso, l'impianto deve essere smontato nei tempi tecnici necessari e comunque entro 90 giorni dalla data di recesso, con riconsegna dell'area all'Amministrazione comunale debitamente ripristinata;
4. Il canone relativo alle concessioni oggetto del presente articolo è pari:
 - a) per le occupazioni di cui al precedente comma 2, lett. a), alla tariffa prevista per la zona di riferimento aumentata del 1000 per cento;
 - b) per le occupazioni di cui al precedente comma 2, lett. b), alla tariffa determinata secondo la precedente lettera a) aumentata del 50 per cento per ciascun apparato installato oltre al primo in modalità co-siting e/o sharing;
 - c) per le occupazioni rilasciate su edifici, il canone calcolato ai sensi delle lettere a) e b) è aumentato del 50 per cento.
5. Per l'installazione temporanea degli impianti di cui al comma 1 legata ad oggettive e verificate esigenze transitorie di copertura si rilascia una concessione temporanea per una durata massima di 90 giorni. Il relativo canone viene quantificato aumentando del 1000 per cento il canone giornaliero, senza applicazione di eventuali riduzioni o agevolazioni previste dal presente regolamento per le occupazioni temporanee.
6. Sono in ogni caso fatte salve tutte le norme, i regolamenti e le prescrizioni di carattere ambientale, paesaggistico e di tutela della salute.

Articolo 51 - Agevolazioni

1. Le tariffe del canone sono ridotte:
 - a) per le occupazioni temporanee di carattere ricorrente o di durata uguale o superiore a 30 giorni la tariffa è ridotta del 50 per cento. Ai fini dell'individuazione del carattere ricorrente, occorre utilizzare non solo il criterio della frequenza di una occupazione

sulla medesima area del territorio comunale, ma quello oggettivo basato sulla natura dell'attività esercitata, destinata, come tale, a ripetersi con regolarità e sistematicità;

- b) per le occupazioni temporanee realizzate in occasione di manifestazioni di promozione e/o sviluppo sociale e/o economico, di natura ricreativa, assistenziale, previdenziale, sanitaria, educativa, culturale, sportiva e di ricerca scientifica, da chiunque effettuate, a condizione che la manifestazione sia patrocinata dal Comune con apposito atto, la tariffa ordinaria è ridotta dell'80%.
2. Le riduzioni di cui al comma 1 sono concesse a condizione che l'occupazione sia stata regolarmente autorizzata.

Articolo 52 - Esenzioni

1. Sono esenti dal pagamento del canone:

- a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, città metropolitane, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
- b) le occupazioni con le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché i mezzi la cui esposizione sia obbligatoria per norma di legge o regolamento, purché di superficie non superiore ad un metro quadrato;
- c) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che è stabilita nei regolamenti di polizia locale;
- d) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune al termine della concessione medesima;
- e) le occupazioni di aree cimiteriali ad esclusione di quelle utilizzate per lo svolgimento di attività commerciali;
- f) le occupazioni con condutture idriche utilizzate per l'attività agricola;
- g) i passi carrabili, le rampe e simili destinati a soggetti portatori di handicap;
- h) le occupazioni relative alla messa in sicurezza e al ripristino di edifici ed aree dissestati a seguito di calamità naturali, limitatamente al periodo necessario per la ricostruzione o il ripristino dell'agibilità. L'esenzione opera limitatamente ai primi tre anni dalla data di accantieramento;
- i) le occupazioni che non si protraggono per più di 2 ore;
- j) le occupazioni realizzate con festoni, addobbi e luminarie in occasione di festività o ricorrenze civili e religiose;
- k) le occupazioni realizzate con vasi, fioriere a scopo ornamentale o rastrelliere al servizio del cittadino;
- l) le occupazioni effettuate per il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani;
- m) le occupazioni permanenti e temporanee di soprassuolo effettuate con balconi, bow-windows o simili infissi di carattere stabile;

- n) le occupazioni con cappotti termici di spessore massimo di 15 centimetri comprensivo di intonaci e finiture.

Articolo 53 - Occupazioni relative a manifestazioni ricorrenti

1. Per le manifestazioni organizzate da Associazioni di categoria dei commercianti, enti, pro loco di cui alla legge regionale toscana 86/2016, associazioni iscritte al terzo settore o centri commerciali naturali di cui all'articolo 111 della L.R.T. 62/2018, che comportino occupazioni a carattere ricorrente all'interno dello stesso anno solare, l'importo del relativo canone può essere conteggiato complessivamente e versato in tre rate alle scadenze indicate nell'atto di autorizzazione o concessione.

CAPO V – CANONE MERCATALE

Articolo 54- Disposizioni generali

1. Il presente Capo disciplina i criteri di applicazione del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate. Ai fini dell'applicazione del canone, si comprendono nelle aree comunali anche i tratti di strada situati all'interno di centri abitati con popolazione superiore a 10.000 abitanti, di cui all'articolo 2, comma 7, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

Articolo 55 - Domanda di occupazione

1. Le procedure di autorizzazione sono disciplinate dal Regolamento per l'esercizio del commercio su area pubblica del Comune di Scarperia e San Piero.
2. Gli atti di autorizzazione o concessione adottati dagli uffici competenti sono trasmessi all'Ufficio Tributi, ai fini della gestione del canone e della verifica del rispetto delle scadenze dei pagamenti indicate negli atti medesimi o a quelle previste dal regolamento comunale.
3. Nel caso in cui l'Ufficio Tributi verifichi un omesso versamento del canone, provvede a darne comunicazione agli Uffici competenti, per gli eventuali adempimenti di competenza.

Articolo 56 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone

1. La tariffa di base annuale e la tariffa di base giornaliera in base alle quali si applica il canone sono quelle indicate nell'articolo 1, commi 841 e 842 della legge n. 190/2019.
2. La graduazione della tariffa di base è effettuata sulla scorta degli elementi di seguito indicati.
 - a) classificazione delle zone;
 - b) entità dell'occupazione espressa in metri quadrati;
 - c) durata dell'occupazione;
 - d) valore economico dell'area in relazione al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione all'uso pubblico e in relazione all'attività svolta dal titolare della concessione

o autorizzazione (vendita beni alimentari o vendita beni non alimentari) nonché ai costi sostenuti dal Comune per la salvaguardia dell'area stessa.

3. La valutazione del valore economico dell'area in relazione al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione all'uso pubblico e in relazione all'attività svolta dal titolare dell'autorizzazione o concessione è effettuata utilizzando coefficienti di maggiorazione o di riduzione.
4. I coefficienti di cui al comma precedente sono approvati dalla Giunta Comunale entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine le tariffe si intendono prorogate di anno in anno.
5. L'applicazione dei coefficienti di cui al comma precedente non può determinare aumenti superiori al 25% della tariffa base.
6. Il canone è commisurato all'occupazione espressa in metri quadrati, con arrotondamento delle frazioni al metro quadrato superiore.

Articolo 57 - Classificazione delle zone

1. Ai fini dell'applicazione del canone di cui al presente Capo, le zone del Comune sono classificate in due categorie:
 - a) Cat 1 – All'interno dei centri abitati
 - b) Cat 2 – Fuori dai centri abitati
2. Nel caso in cui l'occupazione ricada su zone classificate in differenti categorie, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.
3. Alle zone appartenenti alla 1^a categoria viene applicata la tariffa più elevata. La tariffa per le zone di 2^a categoria è ridotta in misura del 30 per cento rispetto alla 1^a categoria.

Articolo 58 - Criteri di commisurazione del canone rispetto alla durata delle occupazioni

1. Le occupazioni permanenti sono assoggettate al canone annuo, indipendentemente dalla data di inizio delle stesse.
2. Le occupazioni temporanee sono assoggettate al canone nella misura prevista per le singole tipologie specificate nella delibera di approvazione delle tariffe, a giorno o ad ore; in quest'ultimo caso la tariffa giornaliera può essere frazionata fino ad un massimo di 9 ore.
3. Per le occupazioni nei mercati che si svolgono con carattere ricorrente e con cadenza settimanale è applicata una riduzione del 40 per cento sul canone complessivamente determinato.
4. La tariffa di base annuale e giornaliera assorbe quanto dovuto a titolo di TARI di cui ai commi 639, 667 e 668 art. 1 della Legge n. 147/2013.

Articolo 59 - Versamento del canone mercatale

1. Gli importi dovuti sono riscossi unicamente utilizzando la piattaforma di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 82/2005, o, in caso di impossibilità di utilizzo della suddetta piattaforma, secondo le modalità stabilite dall'articolo 2-bis del decreto legge n. 193/2016.

CAPO VI

Articolo 60 - Disposizioni finali

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2021 e sostituisce integralmente il regolamento transitorio approvato con la deliberazione consiliare n. 5/2021.
2. Il pagamento dei canoni oggetto del presente regolamento, per le occupazioni realizzate e i mezzi pubblicitari esposti nel periodo intercorrente dal 1° gennaio 2021 fino alla data di approvazione delle relative tariffe, dovrà essere effettuato successivamente all'approvazione delle tariffe stesse, entro 30 giorni dalla data di richiesta da parte dell'Ente, senza applicazione di sanzioni e interessi.
3. Per il solo anno 2021, il termine per il versamento previsto all'art. 5 comma 1, è spostato al 31 ottobre 2021.
4. Per quanto non previsto e disciplinato dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.